

**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

**CAPITOLATO TECNICO  
RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE**

**SOMMARIO****SEZIONE 1 DEFINIZIONI**

Art.1 Definizioni

**SEZIONE 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio  
Art. 2 Altre Assicurazioni  
Art.3 Costituzione e pagamento del premio  
Art.4 Modifiche dell'Assicurazione  
Art.5 Aggravamento del rischio  
Art.6 Diminuzione del rischio  
Art.7 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro  
Art. 8 Durata de contratto  
Art. 9 Oneri fiscali  
Art.10 Foro competente  
Art.11 Rinvio alle norme di legge  
Art. 12 Obbligo di fornire indicazione sull'andamento del rischio - Statistiche sinistri (determinazione ANAC n. 618 del 08.06.2016)

**SEZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Art. 13 Oggetto dell'Assicurazione  
Art. 14 Perdite per interruzione o sospensione di attività di terzi  
Art. 15 Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del personale  
Art. 16 Limiti di indennizzo – Franchigia  
Art. 17 Rischi esclusi dall'Assicurazione  
Art. 18 Assicurazione “claims made” – retroattività  
Art. 19 Garanzia postuma  
Art. 20 Estensione territoriale  
Art. 21 Persone non considerate terze  
Art. 22 Cessazione dell'Assicurazione  
Art. 23 Vincolo di solidarietà  
Art. 24 Attività di rappresentanza  
Art. 25 Sinistri in serie  
Art. 26 Copertura sostituti  
Art. 27 Estensione D.Lgs. 81/2008  
Art. 28 Perdite patrimoniali derivanti dall'attività di cui al Codice di Protezione dei dati  
Art. 29 Personali (Privacy)  
Perdite patrimoniali derivanti dall'attività di cui alla leggi n. 56/2014 e n. 89/2014  
Art. 30 Gestione delle vertenze di sinistro – Spese legali  
Art. 31 Regolazione premio



**SEZIONE 4 CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI**

- Art. 1 Definizione Addizionale
- Art. 2 Clausola addizionale all'Art. 13 – Oggetto dell'Assicurazione
- Art. 3 Esclusioni addizionali
- Art. 4 Condizioni aggiuntive

**SEZIONE 5 CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI LEGALI**

- Art. 1 Definizione Addizionale
- Art. 2 Clausola addizionale all'Art. 13 – Oggetto dell'assicurazione

**CONDIZIONI DI POLIZZA DA UTILIZZARE IN CASO DI COPERTURA AI SENSI DEL D.LGS 163/2006 COME ESTENSIONE DELLA POLIZZA MADRE****SEZIONE 6 COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELA PROGETTAZIONE DEI LAVORI – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**

- Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione
- Art. 2 Assicurato/Contraente
- Art. 3 Condizioni di validità dell'Assicurazione
- Art. 4 Determinazione dell'indennizzo
- Art. 5 Rischi esclusi dall'Assicurazione
- Art. 6 Durata dell'Assicurazione
- Art. 7 Estensione territoriale
- Art. 8 Massimale di assicurazione
- Art. 9 Pluralità di assicurati
- Art. 10 Vincolo di solidarietà
- Art. 11 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali
- Art. 12 Dichiarazioni
- Art. 13 Altre Assicurazioni
- Art. 14 Premio
- Art. 15 Modifiche dell'Assicurazione
- Art. 16 Obblighi dell'Assicurato/contraente
- Art. 17 Disdetta in caso di sinistro
- Art. 18 Proroga dell'Assicurazione
- Art. 19 Oneri fiscali
- Art. 20 Forma delle comunicazioni
- Art. 21 Foro competente
- Art. 22 Rinvio alle norme di legge
- Art. 23 Scoperto/Franchigia in caso di sinistro

Art. 24           Regolazione del premio relativo alla garanzia emessa a mezzo di certificati su base annuale

**SEZIONE 1 – DEFINIZIONI**

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

<b>Contraente:</b>	l'organismo della <b>Pubblica Amministrazione</b> che contrae questa assicurazione.
<b>Assicurato:</b>	il <b>Contraente</b> , compresi tutti gli uffici, i servizi e i distaccamenti di cui si compone.
<b>Pubblica amministrazione:</b>	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
<b>Dipendente:</b>	ogni persona fisica che partecipi, abbia partecipato o parteciperà alle attività istituzionali del <b>Contraente</b> anche se non alle sue dirette dipendenze, compresi gli Amministratori, e abbiano avuto, abbiano o avranno pertanto un rapporto di servizio o un mandato con la Pubblica Amministrazione.
<b>Assicuratori:</b>	l'Impresa assicuratrice nonché le eventuali coassicuratrici.
<b>Sinistro:</b>	si configura un <b>Sinistro</b> quando l' <b>Assicurato</b> , per la prima volta nel corso del <b>Periodo di Assicurazione</b> , riceve una comunicazione con la quale viene ritenuto responsabile per <b>Danni</b> in sede civile o amministrativa, o con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali danni, oppure quando taluno dei <b>Dipendenti</b> sopra definiti riceve un'informazione di garanzia o la notifica dell'avvio di un procedimento per <b>Responsabilità Amministrativa</b> .
<b>Danno:</b>	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
<b>Danni materiali:</b>	il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
<b>Perdite Patrimoniali:</b>	il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di <b>Danni Materiali</b> .
<b>Responsabilità Civile:</b>	la responsabilità che possa gravare <b>sull'Assicurato</b> in funzione dell'esercizio da parte di taluno dei <b>Dipendenti</b> sopra definiti delle funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e successivi articoli del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, per <b>Perdite Patrimoniali</b> arrecati a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi.
<b>Responsabilità Amministrativa:</b>	la responsabilità gravante su taluno dei <b>Dipendenti</b> sopra definiti, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la <b>Pubblica Amministrazione</b> , abbia cagionato una <b>Perdita Patrimoniale</b> all' <b>Assicurato</b> , ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, alla Pubblica Amministrazione o allo Stato.
<b>Responsabilità Amministrativa-Contabile:</b>	la <b>Responsabilità Amministrativa</b> sopra definita, gravante su taluno dei <b>Dipendenti</b> sopra definiti quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico.
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dagli <b>Assicuratori</b> in caso di <b>Sinistro</b> che produca gli effetti previsti in polizza.
<b>Massimale:</b>	la massima esposizione degli <b>Assicuratori</b> per ogni <b>Sinistro</b> .

- Periodo di Assicurazione:** se la **Durata del Contratto** è inferiore o uguale a 18 (diciotto) mesi, il **Periodo di Assicurazione** coincide con tale durata. In caso contrario, il **Periodo di Assicurazione** corrisponde separatamente a ciascuna annualità della **Durata del Contratto**, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo **Periodo di Assicurazione** ha effetto alla data e all'ora d'inizio della **Durata del Contratto**.
- Periodo di Efficacia:** il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta e la data di scadenza della **Durata del Contratto**.
- Retribuzioni e Compensi:** l'ammontare delle remunerazioni lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato e risultanti dai libri paga, e tutto ciò che lo stesso corrisponde al personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL e non INAIL), ai lavoratori parasubordinati in genere.

**SEZIONE 2 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE****Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894, 1898 C.C. l'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della medesima, nonché qualsiasi errore ed omissione non intenzionale od involontario dello stesso, dei suoi amministratori e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Resta inteso che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

**Art. 2 - Altre assicurazioni**

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di **Sinistro**, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

**Art. 3 - Costituzione e Pagamento del Premio**

Il premio viene calcolato applicando il tasso lordo al consuntivo retribuzioni e compensi così come precedentemente definite.

Il premio annuo lordo anticipato della presente assicurazione convenuto in sede di gara, sarà conteggiato sulla base del preventivo degli emolumenti annui lordi erogati ai prestatori di lavoro di **Euro 55.533.424,61** al quale verrà applicato il tasso al lordo delle imposte.

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento del premio o della prima rata di premio avvenga, a parziale deroga all'art. 1901 C.C., entro 120 giorni dalla decorrenza; decorso tale termine la Compagnia si impegna a concedere, dietro richiesta scritta e motivata della Contraente, da inoltrarsi con almeno 10 giorni di anticipo sulle rispettive scadenze, i seguenti ulteriori termini di mora:

- 30 giorni dalla scadenza dei primi 120 giorni;
- Ulteriori 30 giorni dalla scadenza dei primi 150 giorni

Altrimenti avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I termini di cui sopra, valgono anche per il pagamento delle rate successive, di appendici comportanti un premio alla firma e decorrono dalla data di ricevimento del documento ritenuto formalmente corretto.

I premi dovranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza-

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 C.C. nei confronti della Società stessa.

**Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**Art. 5 - Aggravamento del rischio**

L'**Assicurato** deve dare comunicazione scritta agli **Assicuratori** di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli **Assicuratori** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

#### **Art. 6 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio, gli **Assicuratori** sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'**Assicurato** (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

#### **Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro**

In caso di **Sinistro** quale definito in questa polizza, l'**Assicurato** deve farne denuncia per iscritto agli **Assicuratori** indicato in polizza al più presto e comunque non oltre i 45 (quarantacinque) giorni da quando l'ufficio del Contraente/Assicurato stesso addetto alla gestione della specifica pratica ne è venuto a conoscenza. Considerato che questa è un'assicurazione nella forma «claims made», quale temporalmente delimitata in questa polizza, l'omessa denuncia durante il **Periodo di Assicurazione** comporta la perdita del diritto dell'**Assicurato** all'**Indennizzo**.

Resa la denuncia, l'**Assicurato** è tenuto a fornire agli **Assicuratori** tutte le informazioni e l'assistenza del caso. Senza il previo consenso scritto degli **Assicuratori**, l'**Assicurato** non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.

#### **Art. 8 – Durata del contratto**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31/12/2022 e scadrà alle ore 24 del 31/12/2025, senza tacito rinnovo alla scadenza finale. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto prima di ogni ricorrenza annua con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

La Società si impegna a concedere una proroga temporanea della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza, finalizzata all'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione della nuova assicurazione, purché la richiesta del Contraente avvenga con un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

#### **Art. 9 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'**Assicurato**.

#### **Art. 10 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente esclusivamente quello di Roma.

#### **Art. 11 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 12 – Obbligo di fornire indicazione sull'andamento del rischio - Statistiche sinistri (determinazione ANAC n. 618 del 08.06.2016)**

L'Assicuratore, con cadenza semestrale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato standard digitale aperto, tramite file modificabili (non nella modalità di sola lettura), e non modificabili e dovrà riportare per ciascun sinistro i seguenti dati:

- numero del sinistro;
- data di accadimento;
- tipologia di avvenimento;
- importo in franchigia.

• l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito;

In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal presente articolo in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'Assicuratore dovrà corrispondere all'Amministrazione, a titolo di penale, un importo pari al 1% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a €5.000,00 .

L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al presente articolo di questo capitolato di gara.

**SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE  
DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE****Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione**

Ferme restando tutte le condizioni ed i termini stabiliti dalle norme contrattuali disciplinati dalla presente polizza, l'assicurazione terrà indenne l'**Assicurato**, quale organo della **Pubblica Amministrazione**, nei casi in cui:

- a) l'**Assicurato** abbia dovuto risarcire al terzo danneggiato le **Perdite Patrimoniali** derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei **Dipendenti**;
- b) l'**Assicurato** abbia dovuto risarcire al terzo danneggiato le **Perdite Patrimoniali** derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei **Dipendenti** e si sia prodotta una differenza tra l'ammontare pagato dall'**Assicurato** e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei **Dipendenti** responsabili per colpa grave;
- c) l'**Assicurato** abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell'azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più dei **Dipendenti** e, per effetto dell'esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico dell'**Assicurato** la differenza tra l'ammontare del danno erariale pagabile e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei **Dipendenti** responsabili;

restando inteso e convenuto tra le parti che gli **Assicuratori** saranno obbligati solo ed in quanto sia stata accertata con sentenza definitiva del tribunale competente la sussistenza della **Responsabilità Civile** dell'**Assicurato** per fatto commesso da taluno dei suddetti **Dipendenti**, oppure della **Responsabilità Amministrativa** o **Responsabilità Amministrativa-Contabile** di uno o più **Dipendenti** con sentenza definitiva della Corte dei Conti.

La garanzia di cui sopra comprende le **Perdite Patrimoniali** conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

**Art. 14 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi**

L'Assicurazione di cui all'Art 13 comprende le **Perdite Patrimoniali** sofferte da terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

**Art. 15 - Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale**

L'Assicurazione di cui all'Art 13 comprende le **Perdite Patrimoniali** derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

**Art. 16 - Limiti di Indennizzo - Franchigia**

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del **Massimale** di Euro 3.000.000,00 per ciascun **Sinistro** e di Euro 15.000.000,00 cumulativamente per l'insieme di tutti i **Sinistri** verificatisi in uno stesso **Periodo di Assicurazione**, indipendentemente dal numero dei **Sinistri** notificati dall'**Assicurato** durante lo stesso periodo.

In caso di corresponsabilità tra più **Dipendenti** nello stesso **Sinistro**, gli **Assicuratori** risponderanno fino e non oltre il limite di indennizzo cumulativo di Euro 7.000.000,00 indipendentemente dal numero dei **Dipendenti** coinvolti.

Restano fermi i limiti di indennizzo stabiliti all'articolo 19 che segue.

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa di **Euro 10.000,00** per singolo **Sinistro**

**Art. 17 - Rischi esclusi dall'assicurazione**

L'Assicurazione non vale per i **Sinistri** relativi a:

- a) **Danni Materiali** di qualsiasi tipo salvo quanto precisato all'ultimo comma dell'art. 13 che precede e/o conseguenti ad errori professionali dei **Dipendenti Tecnici**;

- b) attività svolta da taluno dei **Dipendenti** definiti in polizza quali componenti di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della **Pubblica Amministrazione** e/o enti privati salvo quanto precisato dall'Art. 24;
- c) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
- d) azioni od omissioni imputabili all'**Assicurato** a titolo di dolo di uno o più **Dipendenti**, accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- e) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- f) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la **Responsabilità Civile** di cui alla legge 990 del 1969 D. Lgs. 209/2005 – titolo X;
- g) le responsabilità, accertate con provvedimento definito dell'autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi **Dipendente** per colpa grave e per **Responsabilità Amministrativa** o **Amministrativa Contabile**;
- h) fatti o circostanze pregresse già note all'**Assicurato** e/o denunciate prima della data d'inizio della **Durata del Contratto**;  
nonché per i **Danni**:
- i) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- j) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

#### **Art. 18 - Assicurazione "Claims made" – Retroattività**

L'Assicurazione è prestata nella forma "claims made" e vale per i **Sinistri** che abbiano luogo per la prima volta nel corso del **Periodo di Assicurazione** e che siano regolarmente denunciati agli **Assicuratori** durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere da uno o più dei **Dipendenti** durante il **Periodo di Efficacia** quale definito in questa polizza, ossia non oltre **5 (cinque)** anni prima della data d'inizio della **Durata del Contratto** (periodo di garanzia retroattiva), e a condizione che non siano già noti all'**Assicurato** o già sottoposti all'esame della Corte dei Conti.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile l'**Assicurato**, dopo appropriati accertamenti, dichiara che al momento della stipulazione di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un **Sinistro** quale definito in questa polizza.

L'assicurazione cessa automaticamente relativamente al **Dipendente** licenziato per giusta causa.

#### **Art. 19 - Garanzia Postuma**

L'Assicurazione è operante per i **Sinistri** che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di **2 anni** successivi alla data di scadenza della **Durata del Contratto**, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere da uno o più dei **Dipendenti** durante la **Durata del Contratto** quale definito in questa polizza

Altresì, relativamente al **Dipendente** che nel corso della **Durata del Contratto** cessi dal servizio o dalle sue funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l'assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di **5 (cinque)** anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei **Sinistri** che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere da uno o più dei **Dipendenti** durante la **Durata del Contratto** quale definito in questa polizza.

Il **Massimale** di Euro 15.000.000,00 è l'obbligazione massima alla quale gli **Assicuratori** saranno tenuti, cumulativamente per tutti i **Sinistri** pertinenti all'intera durata della garanzia postuma. Si applica il disposto dell'articolo 7 e resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un **Periodo di Assicurazione** distinto e separato, quale definito in questa polizza.

L'assicurazione cessa automaticamente relativamente al **Dipendente** licenziato per giusta causa. Qualora risulti che i **Danni** relativi a un **Sinistro** rientrante nella garanzia postuma sono risarcibili da altra assicurazione stipulata direttamente dall'**Assicurato** o da altri per suo conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale **Sinistro**.

#### **Art. 20 - Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per i **Sinistri** derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino. Nonostante quanto sopra, viene concordato che l'assicurazione è valida anche nei confronti di **Dipendenti** consolari e ambasciatoriali, purché debitamente indicati nella **Scheda di quotazione**, mentre prestano servizio anche in paesi diversi da quelli sopra citati, ma limitatamente alle **Perdite Patrimoniali** determinate ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare o ambasciatoriale.

#### **Art. 21 - Persone non considerate terzi**

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli di qualsiasi amministratore dell'**Assicurato** nonché qualsiasi altro parente o affine convivente con tale amministratore nonché le società di cui tale amministratore e taluna delle predette figure sia amministratore o componente del collegio sindacale, ad eccezione di quanto precisato all'Art 24 che segue.

#### **Art. 22 - Cessazione dell'assicurazione**

Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all'Art. 19 della presente polizza, l'assicurazione decade relativamente al **Dipendente** dell'**Assicurato** che cessa dall'incarico istituzionale per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi.

#### **Art. 23 - Vincolo di solidarietà**

L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'**Assicurato**. In caso di responsabilità solidale dell'**Assicurato** con altri soggetti, gli **Assicuratori** risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'**Assicurato** stesso.

#### **Art. 24 - Attività di rappresentanza**

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 17 b) si precisa che l'Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli **Dipendenti** dell'**Assicurato** in rappresentanza e su mandato dell'**Assicurato** in uno o più organi collegiali.

#### **Art. 25 - Sinistri in serie**

In caso di **Sinistri** in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di **Danni** a più persone, la data in cui ha luogo il primo **Sinistro** regolarmente denunciato agli **Assicuratori** sarà considerata come data di tutti i successivi **Sinistri**, seppur notificati all'**Assicurato** in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione. Restano fermi i disposti dell'Art. 7 in quanto applicabili.

#### **Art. 26 - Copertura sostituti**

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente di un o più **Dipendenti** dell'**Assicurato**, l'assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico e l'ammontare del **Premio** relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto.

#### **Art. 27 - Estensione Decreto Legislativo 81/2008**

Sempre che il relativo addetto, **Dipendente** dell'**Assicurato**, sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all'addestramento previsto dalla legge e ferme restando tutte le altre condizioni ed

esclusioni di polizza, l'Assicurazione delimitata in polizza è operante per le responsabilità poste a carico dell'**Assicurato** dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dal **Dipendenti** dell'**Assicurato** in funzione di:

- 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Si precisa che la copertura è pienamente operante anche in caso di **Dipendenti** che non abbiano seguito un idoneo corso, nel caso in cui tale corso non venga loro richiesto nell'ambito del medesimo Decreto Legislativo 81/2008;
- 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 28 - Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D. Lgs. 196/2003 e successive mm.ii.**

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionate da taluno dei **Dipendenti** dell'**Assicurato** a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali di tale **Dipendente**. La garanzia copre i **Danni** cagionati in violazione dell'art. 11 del D.Lgs 196/2003 e successive mm.ii. e comportanti un **danno** patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 Codice Civile e un **danno** non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 Codice Civile.

#### **Art. 29- Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui all'art. 1 lettera c) legge n. 56/2014 – S.U.A. (Stazione Unica Appaltante)**

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionate da taluno dei **Dipendenti** dell'**Assicurato** a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione all'attività svolta come nella qualità di "Stazione Unica Appaltante" e di "Soggetto Aggregatore" di cui all'art. 1 lettera c) legge n. 56/2014, nonché alla legge n. 89/2014.

#### **Art. 30 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali**

Ove ricorrano tutte le condizioni e delimitazioni previste dall'Art. 13, gli **Assicuratori** assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'**Assicurato**, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato** stesso con l'assenso dell'**Assicurato**.

Sono a carico degli **Assicuratori** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del **Massimale** stabilito in polizza per il **Danno** cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto **Massimale**, le spese vengono ripartite fra **Assicuratori** e **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del **Massimale** di cui sopra.

La garanzia di cui alla presente condizione di polizza è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 c.c.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno che comportino un procedimento di accertamento di danno erariale dinanzi alla Corte dei Conti, escluso comunque i procedimenti che si concludono con una sentenza di proscioglimento.

Gli **Assicuratori** non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

#### **Art. 31 - Regolazione Premio**

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo e della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per la regolazione del premio e cioè le **retribuzioni complessivamente erogate** – così come definite – nel periodo di riferimento.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei termini previsti all'Art. 3) Costituzione e Pagamento del premio.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, la Società deve fissare un ulteriore termine non inferiore a 60 giorni dandone comunicazione scritta al Contraente a mezzo lettera raccomandata; le garanzie si intenderanno sospese a decorrere dal sessantesimo giorno dalla ricezione della stessa.

Se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo di sospensione delle garanzie. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

**CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO**

Agli effetti degli articoli 1322, 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma "claims made" quale temporalmente delimitata nelle condizioni di questa polizza e di approvare specificatamente i disposti contenuti nei seguenti articoli delle condizioni stesse:

- Art. 7 - **Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro (omessa denuncia durante il Periodo di Assicurazione)**
- Art. 8 - **Durata del contratto**
- Art. 18 - **Assicurazione "claims made" - Retroattività**
- Art. 19 - **Garanzia postuma**
- Art. 21 - **Persone non considerate terzi**
- Art. 22 - **Cessazione dell'Assicurazione**

Data:

L'Assicurato/Contraente:

.....

**SEZIONE 4 - CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI**

Nel caso in cui uno o più dei **Dipendenti** fosse un **Dipendente Tecnico** come di seguito definito, l'esclusione di cui all'Articolo 16 a) viene interamente abrogata, e si applicheranno le sotto riportate condizioni aggiuntive e/o modifiche:

**1. Definizione Addizionale****Dipendente Tecnico:**

qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trova alle dipendenze del **Contraente** e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile del Procedimento, il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con il **Contraente** che svolge attività tecniche come previsto dalla normativa in vigore e successive integrazioni o modifiche per conto e nell'interesse della **Pubblica Amministrazione**.

**2. Clausola addizionale all'Art.12 "Oggetto dell'Assicurazione"**

La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa per coprire la **Responsabilità Civile** derivante all'**Assicurato** per **Perdite Patrimoniali** e **Danni Materiali** involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui l'**Assicurato** debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle prestazioni professionali dei **Dipendenti Tecnici**.

**3. Esclusioni Aggiuntive**

La garanzia di cui alla presente polizza esclude qualsiasi responsabilità derivante dalla prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l'erezione, e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del **Dipendente Tecnico** o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;

**4. Condizioni Aggiuntive**

L'Assicurazione si intende operante anche per i **Sinistri** derivanti da:

- a) consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
- b) verifica e validazione dei progetti così come prevista dal d.lgs. n. 50/2016;
- c) le responsabilità professionali di cui alla Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n. 14 del 31/05/2002 e/o alle responsabilità professionali di cui alla Legge Regionale Sicilia n. 7 del 2 Agosto 2002 (inerenti l'adeguamento delle norme previste nell'ambito della materia dei lavori pubblici)
- d) l'attività di Responsabile del Procedimento;
- e) le responsabilità poste a carico dell'**Assicurato** dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli **Assicurati** in funzione di:
  - 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
  - 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

- f) le responsabilità derivanti dalla disciplina in materia di lavori Pubblici (d.lgs. n. 50/2016). Per tale copertura gli **Assicuratori** si impegnano, dietro pagamento del relativo premio addizionale richiesto, a rilasciare ove necessario certificati distinti per ogni contratto a conferma della validità della copertura per l'intera **Durata del Contratto** (soggetto ad un periodo massimo di 48 mesi) e con **Massimali** separati per ogni progetto così coperto. Per tali certificati il premio sarà corrisposto successivamente mediante regolazione premio.

**SEZIONE 5 - CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI LEGALI**

Nel caso in cui uno o più dei **Dipendenti** fosse un **Dipendente Legale** come di seguito definito, si applicheranno le sotto riportate condizioni aggiuntive e/o modifiche:

**1. Definizione Addizionale****Dipendente Legale:**

qualsiasi persona, abilitata ed in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 3 ultimo comma R.D.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in base ad un rapporto di dipendenza o un rapporto di servizio con la **Pubblica Amministrazione**.

**2. Clausola alternativa all'Art.12 "Oggetto dell'Assicurazione"**

La garanzia di cui alla presente polizza è prestata per coprire la **Responsabilità Civile** derivante all'**Assicurato** per **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni, di cui debba rispondere a norma di legge, commessi dai **Dipendenti** nell'esercizio delle loro prestazioni in qualità di **Dipendente Legale** come definito.

**CONDIZIONI DI POLIZZA DA UTILIZZARE IN CASO DI COPERTURA AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 157 DEL D. LG.VO 50/2016 (POLIZZA PROGETTISTA) COME ESTENSIONE DELLA POLIZZA MADRE**

La presente Scheda Tecnica riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa per il progettista (artt. 31 e 157 del D.L.vo 50/2016). La sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello schema tipo.

<b>Contraente/Assicurato (Progettista/i Dipendente/i Pubblico/i)</b>	<b>Codice Fiscale/Partita IVA</b>

<b>Sede</b>	<b>Via /P.zza numero civico</b>	<b>CAP</b>	<b>Prov.</b>

<b>Stazione appaltante</b>	<b>Sede</b>

<b>Descrizione opera</b>	<b>Luogo di esecuzione</b>

<b>Data prevista inizio lavori</b>	<b>Durata prevista fine lavori</b>

<b>Costo complessivo previsto opera</b>	<b>Somma assicurata (10% del costo complessivo previsto per l'opera)</b>

<b>Data inizio copertura assicurativa</b>	<b>Data cessazione della copertura assicurativa</b>

<b>DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI</b>
---

<b>DEFINIZIONI</b>
--------------------

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

<b>Assicurato:</b>	le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo.
<b>Assicurazione:</b>	il contratto di <b>Assicurazione</b> .
<b>Contraente:</b>	il soggetto che stipula con la <b>Società</b> l' <b>Assicurazione</b> .
<b>Esecutore dei Lavori:</b>	il soggetto al quale sono stati dati in affidamento i lavori.
<b>Franchigia:</b>	la parte di <b>danno</b> espressa in misura fissa che resta a carico dell' <b>Assicurato</b> .
<b>Indennizzo/Risarcimento:</b>	la somma dovuta dalla <b>Società</b> in caso di <b>Sinistro</b> .
<b>Legge:</b>	il d.lgs. 50/2016 e la disciplina normativa e regolamentare ancora in vigore.
<b>Luogo di Esecuzione delle Opere:</b>	il cantiere-area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella <b>Scheda Tecnica</b> - nel quale l' <b>Esecutore dei Lavori</b> realizza le <b>Opere</b> assicurate.
<b>Opere:</b>	le <b>Opere</b> da costruire oggetto dell'appalto e descritte nella <b>Scheda Tecnica</b> .
<b>Premio:</b>	somma dovuta dal <b>Contraente</b> alla <b>Società</b> quale controprestazione a fronte del rilascio dell' <b>Assicurazione</b> .
<b>Progettista dei Lavori:</b>	il pubblico <b>dipendente</b> incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare.
<b>Regolamento:</b>	il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554 per la parte ancora in vigore.
<b>Scheda Tecnica:</b>	la <b>Scheda</b> obbligatoria delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative.
<b>Scoperto:</b>	la parte di <b>danno</b> espressa in misura percentuale che resta a carico dell' <b>Assicurato</b> .
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto <b>dannoso</b> per il quale è prestata l' <b>Assicurazione</b> .
<b>Società/Assicuratore:</b>	l'impresa di <b>Assicurazione</b> , o il soggetto regolarmente autorizzato all'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa.
<b>Somma Assicurata Massimale:</b>	o l'importo massimo della copertura assicurativa.
<b>Stazione Appaltante Committente:</b>	o le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi della <b>Legge</b> , committenti dei lavori.
<b>Periodo di Assicurazione:</b>	il periodo di tempo specificato nella <b>Scheda</b> intercorrente tra la decorrenza e la scadenza della copertura assicurativa.
<b>Scheda:</b>	quella parte del contratto di <b>Assicurazione</b> dove vengono riportati tutti gli estremi del progetto da assicurare.

**SEZIONE 6 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE****Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione**

Gli assicuratori si obbligano a tenere indenne l'**Assicurato/Contraente** di quanto questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di **Legge**, a titolo di **Risarcimento Danni** (capitale, interessi e spese) per le perdite patrimoniali ed i danni materiali causati a seguito di errori od omissioni, anche delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere, nello svolgimento dell'attività di progettazione dell'opera indicata in ciascuna Scheda Tecnica, compresi gli errori ed omissioni che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

**Art. 2 - Assicurato/Contraente**

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato **Assicurato/Contraente** il singolo **Dipendente** o la pluralità di **Dipendenti** pubblici che l'Amministrazione abbia incaricato della progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto.

**Art. 3 - Condizioni di validità dell'Assicurazione**

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e comunicate agli Assicuratori nei modi e nei termini dei cui all'art. 16 (Obblighi dell'Assicurato/Contraente) per la prima volta nel corso del periodo di validità del Certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di affidamento della progettazione e che non siano state ancora presentate all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato, ai sensi di quanto garantito all'art. 1 "Oggetto dell'assicurazione".

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla **Legge** o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla **Legge** o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'**Assicurato/Contraente**, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.

In tal caso la **Società** rimborserà al **Contraente** il **Premio** pagato al netto delle imposte.

**Art. 4 - Determinazione dell'Indennizzo**

Fermo il **Massimale** indicato all'art. 8 (**Massimale di Assicurazione**), i costi di cui all'art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la **Stazione Appaltante** che abbia affidato l'incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

**Art. 5 - Rischi esclusi dall'Assicurazione**

L'**Assicurazione** non comprende i **Danni**, le spese e i costi;

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione lavori;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere; di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.

**Art. 6 - Durata dell'Assicurazione**

L'efficacia dell'**Assicurazione**, come riportato nella **Scheda Tecnica**;

- a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'**Assicurato/Contraente** ai sensi dell'art. 16 (Obblighi dell'**Assicurato/Contraente**) primo comma;
- b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella **Scheda Tecnica** e siano notificati all'**Assicurato/Contraente** durante il medesimo periodo;
- c) qualora, per cause non imputabili al **Progettista**, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tal caso il **Premio** pagato verrà rimborsato al netto delle tasse.

**Art. 7 - Estensione territoriale**

L'**Assicurazione** vale per gli incarichi di progettazione relativi ad **Opere** da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al Titolo XIV del **Regolamento**.

**Art. 8 - Massimale di Assicurazione**

Il **Massimale** previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella **Scheda Tecnica** e viene determinato secondo quanto disposto dall'art. 106 del **Regolamento** e in riferimento alla natura delle varianti di cui all'art. 132, comma 1, lettera e) della **Legge**.

Detto **Massimale** non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata.

L'**Assicurazione** si intende prestata fino a concorrenza del **Massimale** indicato, che rappresenta la massima esposizione della **Società** per uno o più sinistri verificatisi nell'intero **periodo di efficacia** dell'**Assicurazione**.

**Art. 9 - Pluralità di assicurati**

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il **Massimale** stabilito all'art. 8 (**Massimale di Assicurazione**) resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

**Art. 10 - Vincolo di solidarietà**

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'**Assicurazione** vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'**Assicurato/Contraente**.

**Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno- Spese legali**

La **Società** può assumere la gestione delle vertenze – in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome dell'**Assicurato/Contraente**, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato/Contraente** stesso.

Sono a carico della **Società** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato/Contraente**, entro il limite di un importo pari al quarto del **Massimale di Assicurazione**, riportato nella **Scheda Tecnica**, per il **danno** cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta alla **Stazione Appaltante** superi detto **Massimale**, le spese vengono ripartite fra **Società** e **Assicurato/Contraente** in proporzione del rispettivo interesse.

La **Società** non riconosce spese sostenute dall'**Assicurato/Contraente** per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

**Art. 12 - Dichiarazioni**

L'**Assicurato/Contraente** dichiara che:

- a) l'**Assicurato** è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di **Legge** per l'affidamento dell'incarico di progettazione;
- b) l'attività di progettazione descritta nella **Scheda Tecnica** rientra nelle competenze professionali

dell'Assicurato;

c) la **Stazione Appaltante** ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.)

#### **Art. 13 - Altre Assicurazioni**

L'Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di **Sinistro**, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 codice civile)

#### **Art. 14 - Premio**

L'Assicurazione ha effetto dalla data indicata all'art. 6 (Durata dell'Assicurazione) lett. a) sempreché sia stato pagato il relativo **Premio**, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto **Premio**.

Il **Premio** iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Le somme pagate a titolo di **Premio** rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'Assicurazione cessi prima della data prevista all'art. 6 lett. b).

#### **Art. 15 - Modifiche dell'Assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 16 - Obblighi dell'Assicurato/Contraente**

L'Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di **Sinistro**, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto alla Società/Assicuratore, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

In particolare, l'Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta e di ogni riserva formulata dall'Esecutore dei Lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

#### **Art. 17 - Disdetta in caso di Sinistro**

Non si applica alla presente Assicurazione.

#### **Art. 18 - Proroga dell'Assicurazione**

Non si applica alla presente Assicurazione.

Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. 6 (Durata dell'Assicurazione) lett. b), l'Assicurato/Contraente può richiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

#### **Art. 19 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 20 - Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società/Assicuratore ovvero all'Agenzia/Corrispondente alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

**Art. 21 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente esclusivamente quello di Roma.

**Art. 22 - Rinvio alle norme di Legge**

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di **Legge**.

**Art. 23 - Scoperto/Franchigia in caso di Sinistro**

Non prevista alcuna **Franchigia** e/o **Scoperto**.

**Art. 24) Pagamento del Premio relativo alla garanzia emessa a mezzo di certificati**

Il premio di ogni singolo Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza sarà calcolato applicando all'importo complessivo delle Opere i seguenti tassi, in base alla durata dei lavori di realizzazione di ciascuna Opera:

**PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE** (art. 24 del D.LGS 50/2016)

- Lavori con durata fino a 12 mesi: 0,6 pro-mille
- Lavori con durata fino a 24 mesi: 1,1 pro-mille
- Lavori con durata fino a 36 mesi: 1,6 pro-mille
- Lavori con durata fino a 48 mesi: 2,4 pro-mille

Il Premio per ciascun Certificato non sarà in ogni caso inferiore ad Euro 250,00, al lordo delle imposte.

Nel caso in cui l'importo complessivo dell'Opera oggetto del Certificato sia superiore ad Euro 20.000.000,00 il tasso applicato sarà comunicato dagli Assicuratori.

**VERIFICATORE INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE** (art. 26 del D.LGS 50/2016)

- Lavori con durata fino a 12 mesi: 0,4 pro-mille
- Lavori con durata fino a 24 mesi: 0,7 pro-mille
- Lavori con durata fino a 36 mesi: 0,9 pro-mille
- Lavori con durata fino a 48 mesi: 1,3 pro-mille

Il Premio per ciascun Certificato non sarà in ogni caso inferiore ad Euro 250,00, al lordo delle imposte.

Nel caso in cui l'importo complessivo dell'Opera oggetto del Certificato sia superiore ad Euro 20.000.000,00 il tasso applicato sarà comunicato dagli Assicuratori.

Ad ogni richiesta di Certificato da parte dell'Assicurato, gli Assicuratori emetteranno un'appendice di regolazione con l'indicazione dei relativi premi.

Il premio dovrà essere pagato nei termini previsti all'Art. 3) Costituzione e Pagamento del premio.

**CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO**

**Agli effetti degli articoli 1322, 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nelle Condizioni Generali, Particolari e Speciali descritte nel presente contratto:**

**Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione**

**Art. 5 - Rischi esclusi dall'Assicurazione**

**Art. 8 - Massimale di Assicurazione**

**Art. 12 - Dichiarazioni**

**Data**                      **L'Assicurato/Contraente:**